



**COMUNE DI GOLFERENZO**  
*Provincia di Pavia*

**N. 6 Reg. Delib.**  
**del 02/07/2020**

**COPIA ALBO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO : NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2020.  
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE**

L'anno **duemilaventi** addì **due** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sede comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO.

All'appello risultano::

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>SCABINI Claudio</i>	<i>Sindaco</i>	Si
<i>SCABINI Marino</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>CALATRONI Daniele</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>MIRANI Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>CREVANI Matteo</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>SCABINI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>CREVANI Federico</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>RAMPUZZI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>ZIZZI Antonio</i>	<i>Consigliere</i>	Si
<i>SIMARI Luigi</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>CRIACO Caterina</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor SCABINI Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18.3.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,60 per mille
Terreni	Esenti, in quanto comune montano

**Visto che** con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18.3.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	Esclusi dalla TASI
Aliquota per le aree edificabili	1,50 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	1,50 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1,50 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,50 per mille

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

Delibera

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Categoria	aliquota IMU 2019	aliquota TASI 2019	aliquota IMU 2020
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille	1,5 per mille	<b>5,5 per mille</b>
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile	ESENTI	<b>7,6 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile</b>
Immobili merce	ESENTI	1,5 per mille	<b>1,5 per mille</b>
Aree edificabili e altri fabbricati	8,6 per mille	1,5 per mille	<b>10,1 per mille</b>
Terreni	ESENTI	ESENTI	<b>ESENTI</b>

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
  
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

#### SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
f.to SCABINI Claudio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Golferenzo, li 08/07/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: (dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Golferenzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

\_\_\_\_\_

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_.**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Golferenzo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: (dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)